

ue nella Gazzetta Ufficiale -

La presente legge, munita del Sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 febbraio 1955 -

Il provvedimento legislativo, così come risulta formulato, si manifesta incompleto ed inorganico in quanto, in nessun caso non trova compenso in adeguati aumenti delle relative contribuzioni da parte dei produttori di colfo -

Inoltre, la legge non definisce chiaramente quali categorie dovrebbero beneficiare del provvedimento. La interpretazione letterale in dirrebbe ad applicare la maggiorazione di 60 volte alle Sole rendite vitalizie in godimento al 1° gennaio 1952, con esclusione cioè, sia delle rendite vitalizie non ancora giunte in pagamento, sia dei capitali assicurati in caso di morte - Tale interpretazione è avvalorata dalla considerazione che i vitalizandi, che verrebbero in tal modo esclusi dalla maggiorazione, risultano iscritti